



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

Prot. n. 18866 del 11/06/2019

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

Al C.S.R.P.A.D. di Roma - SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI

All'ANIMA

Via Scarsellini,13 - 20161 MILANO

All'ASCOMAC

Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

Alla CONFAI

Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA

Alla CUNA

C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO

Alla FEDERUNACOMA

Via Venafro, 5 - 00159 ROMA

All'UNIMA

Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

All'UNACEA

Via Brenta, 13 - 00198 ROMA

OGGETTO: Immatricolazione di trattori agricoli e forestali, rimorchi agricoli e attrezzature intercambiabili trainate di fine serie, di cui all'articolo 39 del RUE 167/2013 ('Mother Regulation' – MR), relativa alla mancata rispondenza alle nuove prescrizioni del RUE 2018/829.

Fine Serie MR3.

Dal 1° luglio 2019 diverranno obbligatorie le nuove prescrizioni del RUE 2018/829, che modifica il Regolamento delegato UE 2015/208, nell'ambito del RUE 167/2013, cosiddetto 'Mother Regulation' (MR).

Come già evidenziato in occasione dell'entrata in vigore del RUE/2018/830, oggetto della Circolare prot. 4749 del 15/02/2019 "fine serie MR2", anche il RUE/2018/829 contiene una specifica disposizione di invalidità delle precedenti omologazioni MR se non adeguate alla nuova norma. Per questo il processo di aggiornamento delle omologazioni MR già conseguite è già avviato ma ancora in corso, ed i costruttori interessati vorranno provvedere in tal senso.

Inoltre, poiché il RUE 2018/829 riguarda tutte le categorie di veicoli agricoli (T, C, R, S) la presente circolare **si applica anche ai rimorchi ed alle macchine operatrici agricole trainate omologate in conformità al RUE 167/2013 (categorie R e S)**, mentre restano escluse le omologazioni nazionali rilasciate in conformità al Codice della Strada.

Si rammenta che l'evidenza della rispondenza al RUE/2018/829 è riscontrabile in due modi alternativi:

- Tramite specifica menzione nel campo NOTE del CoC europeo contenente il numero di Omologazione Comunitaria;
- Tramite specifica menzione nella Dichiarazione per l'Immatricolazione contenente anche il numero OY-OW.

Ciò premesso, si evidenzia che dal 1 luglio 2019 non sarà più possibile immatricolare veicoli, né rilasciare certificati di idoneità tecnica alla circolazione per veicoli di cat S, se non conformi alla nuova norma.

Al fine di dare applicazione della procedura di fine serie di cui all'art. 39 del RUE 167/2013, si consente l'immatricolazione, ovvero il rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, in deroga dei trattori agricoli e forestali e dei veicoli rimorchiati (categorie R e S) **conformi al RUE 167/2013 ma non alle prescrizioni del RUE 2018/829.**

Ai fini dell'applicazione dei limiti numerici dei veicoli immatricolabili secondo la procedura di fine serie (comma 4 dell'articolo 39), si specifica che per questa procedura il limite numerico è così determinato:

- 10% di tutti i tipi di veicoli immatricolati fra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2019, escludendo ovviamente quelli già immatricolati in forza di precedenti conteggi di fine serie nel suddetto periodo: Fine Serie MR1 ed MR2, più Fine Serie emissioni Fase IIIA per le categorie T2/C2/C1.
- OPPURE 20 (venti) unità se in tale periodo risultano immatricolati comunque meno di 200 veicoli

Per i veicoli di categoria S non soggetti ad immatricolazione in Italia si farà riferimento al numero di certificati di idoneità alla circolazione conseguiti.

La deroga è operante a decorrere dal 1 luglio 2019, per un periodo di 24 mesi per i veicoli completi e 30 mesi per i veicoli completati.

Si ricorda che i veicoli che usufruiscono della deroga di fine serie devono essere individuati con apposita dichiarazione integrativa di cui alla Circ. Prot. 13153/DIV3/B del 14/5/2012. Tale dichiarazione deve riportare l'indicazione del numero di telaio del veicolo ed il sequenziale rispetto al complessivo dei crediti concessi (N° X di Y). In aggiunta, al fine di distinguere questa procedura di fine serie dalle precedenti, sulla dichiarazione dovrà essere apposta la dicitura **'Fine Serie MR3'**.

Al fine di effettuare i controlli richiesti dall'art. 39(6) del RUE 167/2013, le case costruttrici dovranno inviare al più presto a questa Sede le istanze di deroga, corredate dei dati numerici.

Con successiva comunicazione verrà diramato l'elenco delle case costruttrici alle quali verrà accordata la deroga di cui sopra, e verranno date indicazioni sulle comunicazioni obbligatorie dei

Registri delle Dichiarazioni di Fine Serie ad integrazione di quanto già disposto con la con la Circolare prot. 4749 del 15/02/2019.

Poiché questa procedura di Fine Serie MR3 si sovrappone parzialmente a quelle precedenti, al fine di facilitarne la corretta applicazione presso gli Uffici Provinciali si precisa che la dichiarazione integrativa relativa al Fine Serie MR3 deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per immatricolare veicoli già omologati in conformità al RUE 167/2013 ed al RUE 2018/830 – codice di immatricolazione OY per le trattrici e OW per i veicoli rimorchiati – ma non ancora rispondenti al RUE 2018/829. Le disposizioni della Circolare prot. 4749 del 15/02/2019 – Fine Serie MR2 restano valide. In particolare, si rammenta che:

- Le trattrici di categoria T2/C2/C1 - **con motore rispondente alla Fase IIIA e potenza compresa nell'intervallo 56-130 kW** – dovevano essere immatricolate entro e non oltre il 31/12/2018.
- Non rientrano nelle ipotesi di fine serie MR1, MR2, MR3 le trattrici cingolate di categoria C1/C2 ed i veicoli rimorchiati provvisti di omologazione nazionale, purché **in linea con la normativa emissioni**.

Al fine di facilitare l'applicazione della procedura e nel rispetto dei punti sopra indicati, si propone la tabella seguente, versione aggiornata di quella presente nella Circolare sopra citata, ad esemplificazione dei casi più ricorrenti.

VEICOLI conformi a	IMMATRICOLABILI	ENTRO IL (**)
RUE 167/2013 & RUE 2018/830 & RUE 2018/829	SENZA Fine Serie	NO limite
RUE 167/2013 e a RUE 2018/830, ma non a RUE 2018/829	CON Fine Serie MR3	30/06/2021
RUE 167/2013 ma non a RUE 2018/830	CON Fine Serie MR2	31/12/2020
Dir. 2003/37/CE – emissioni in linea (*) (es. cat. T1, motore 56-130 kW fase IV)	CON Fine Serie MR1	31/12/2019
Omol. Nazionali – emissioni in linea (*) (es. cat. C1/C2, P > 56 kW, motore fase IIIB)	SENZA Fine Serie	NO limite
Qualunque omologazione & categoria, motore fase IIIA con P > 56 kW	NON più immatricolabili da 01/01/2019	

TABELLA esemplificativa relativa alla gestione delle procedure di fine serie valida a decorrere da **01/07/2019**.


NOTE della tabella:

(*) Da integrare con la Circ. Prot. 33607 del 28/12/2018 (ed errata corregge Circ. Prot. 12903 del 19/04/2019), per le varie casistiche relative alle emissioni inquinanti.

(**) Questa Sede si riserva di fare ulteriori comunicazioni o aggiornamenti in merito.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Fausto FEDELE)



AS/

